

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

Treviso, lì 30.03.2020

Spett.li
CLIENTI

Oggetto: misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario disposte dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. D.L. "Cura Italia", artt. 49, ss.).

Con il D.L. n. 18/2020 pubblicato nella G.U. del 17.03.2020 il Governo ha disposto una serie di misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle principali misure di cui sopra.

Mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

Per un periodo di 9 mesi decorrenti dal 17.03.2020 è stato esteso ai **lavoratori autonomi** ed ai **liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus, l'accesso al Fondo solidarietà c.d. "Gasparini" di cui alla L. n. 244/07, che consente di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei **mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione principale** per un periodo massimo di 18 mesi, con la precisazione che per l'accesso al Fondo anzidetto non è richiesta la presentazione dell'I.S.E.E. (art. 54, D.L. "Cura Italia").

Si fa osservare come già il precedente D.L. n. 9/2020, emanato sempre nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avesse esteso l'accesso al medesimo fondo anche in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia

Le microimprese, e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06.05.2003 aventi sede in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione alle banche, agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno:

1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, alla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono accedere alle misure in questione le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

La comunicazione di cui sopra - che in questi giorni di prima applicazione della normativa si è constatato essere incorporata in una modulistica che varia da istituto ad istituto - deve essere corredata da una dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

A proposito delle misure di cui sopra si ritiene opportuno segnalare che nel proprio sito WEB il M.E.F. ha precisato che:

- secondo la definizione della Commissione Europea sono P.M.I. le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono da intendersi ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A.;
- l'impresa non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
- può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è *in bonis* anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti;
- tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge "Cura Italia";
- le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dal 17 marzo 2020;
- la comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via P.E.C., ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
- per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;
- il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Infine si ritiene opportuno segnalare che le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, recentemente ampliato e rafforzato.

Nel restare a disposizione della clientela per l'assistenza in questa delicata fase e per qualsiasi chiarimento l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO